

## Verbale di accordo Mobilità

Il giorno 22 gennaio 2014 presso la sede di ENERGY RETAIL S.r.l. in via Gandhi, 8 a Reggio Emilia, si sono incontrati :

- ENERGY RETAIL S.r.l. rappresentata dall'Amministratore delegato Carlo Piccinini, con l'assistenza dell'HR Manager Fabrizio Zini
- Le OO.SS. rappresentate da Sandro Pagaria e Luca Chierici (FILCAMS CGIL), Enrico Gobbi (FISASCAT CISL), Moretta Milva (UILTuCS UIL), unitamente alla RSU nella persona di Vito Fattorino

### Premesso che :

ENERGY RETAIL S.r.l., in data 30.10.2013 ha attivato una procedura di mobilità , ai sensi della legge 223/1991, per complessive 9 unità, individuati fra parte del proprio personale operante nelle unità produttive di:

- Milano – Seguro di Settimo Milanese (MI) - Via Keplero, 25
- Milano – Pregnana Milanese (MI) – Viale Lombardia, 36
- Biella - Cossato – Via Martiri della Libertà, 124
- Piacenza – Loc. Montale Via A.F.Villa
- Torino – Strada della Cebrosa,88

che le Parti hanno convenuto di effettuare un primo incontro, ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223 del 1991 in data 29.11.2013, poi proseguito in data 4 dicembre 2013;

che al termine dell'incontro del 04.12.2013 le parti hanno sottoscritto un Verbale di mancato accordo ;

Che la Società con Racc. A.R. del 17.12.2013 ha richiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali un incontro utile all'esame congiunto;

che il Ministero ha provveduto in data 15.01.2014 a convocare le parti interessate in data 22.01.2014, al termine del quale le parti hanno sottoscritto un accordo per l'attivazione di una procedura di Cassa Integrazione Guadagni in deroga a decorrere dal 23.01.2014 e sino al 31.03.2014 e di una procedura di Mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione


### Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1. Energy Retail S.r.l. manterrà aperta la facoltà di recesso, con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, sino alla data del 31 marzo 2014, data di termine della Cassa Integrazione in deroga e della presente procedura di mobilità.

2. Con la "transazione risolutiva" il lavoratore interessato dal provvedimento di cui al punto 1., rinuncia all'impugnazione del licenziamento alla condizione di ricevere dall'azienda una somma a titolo di incentivo all'esodo il cui importo sarà pari a 9 mensilità nette comprensive di ratei.
3. Per quanto concerne le modalità temporali di pagamento della somma una tantum che sarà dovuta al lavoratore licenziato in base alla "transazione risolutiva", si conviene che la somma una tantum da riconoscere al lavoratore licenziato sarà erogata da Energy Retail S.r.l. in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente alla liquidazione del TFR.
4. La "transazione risolutiva" sarà formalizzata in uno specifico accordo individuale, tra Energy Retail S.r.l. e lavoratore licenziato, il quale potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di propria fiducia.
5. Energy Retail S.r.l. espletterà tutte le pratiche di propria competenza necessarie per consentire ai lavoratori che saranno licenziati in applicazione del presente Accordo di essere iscritti alle liste di mobilità e di percepire la relativa indennità alle condizioni e nei limiti di legge.
6. Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di avere regolarmente esperito l'esame congiunto di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 223/1991, con conseguente conclusione, a tutti gli effetti di legge, della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, avviata per Energy Retail S.r.l.. anche in riferimento a quanto previsto dal citato accordo in sede Ministeriale in data 22 gennaio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Energy Retail S.r.l.



per R.S.U.



Per OO.SS



**FISASCAT - C.I.S.L.**  
**SEGRETERIA TERRITORIALE**  
**VIA TURRI, 69 - REGGIO EMILIA**  
**Tel. 0522/357425 - Fax 0522/357417**

